

---

---

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO**

---

---

Deliberazione n. 83

Seduta del 17 novembre 2017

---

---

**Oggetto: Trasferimento delle risorse finanziarie derivanti da negozi giuridici modali (lasciti, donazioni, eredità) all'Associazione Nazionale Croce Rossa Italiana, ai sensi del D.lgs. 178/2012 e smi**

---

---

Il Comitato è stato convocato alle ore 11,00 presso la Sala del Consiglio sita nella sede dell'Ente in Via Toscana, 12 - Roma.

**Sono presenti**

		<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
FRANCESCO ROCCA	PRESIDENTE	SI	-
GIULIA CLARIZIO	MEMBRO	SI	-
FAUSTINO BELOMETTI	MEMBRO	SI	-
ROSARIO MARIA GIANLUCA VALASTRO	MEMBRO	-	SI
ADRIANO DE NARDIS	MEMBRO	SI	-
PAOLO LEVATO	MEMBRO	SI	-
FRANCESCO RADICETTI	MEMBRO	-	SI

Alla seduta partecipa il segretario verbalizzante Dr. Stefano Ripanucci

**Il Presidente**

Constatata la legalità dell'adunanza, apre la discussione dell'argomento in oggetto;

**Il Comitato**

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)*" a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute adottato di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e della Difesa del 16 aprile 2016 recante "*La riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana*", con particolare riguardo all'articolo 6;

**VISTO** l'art. 2 comma 3 del citato decreto legislativo n. 178/2012 che individua gli organi dell'Ente di seguito indicati:

1. Comitato presieduto dal Presidente dell'Ente Strumentale nonché Presidente Nazionale dell'Associazione;
2. Collegio dei Revisori;
3. Amministratore;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 29 dicembre 2015 di nomina dell'Amministratore dell'Ente e del Collegio dei Revisori dell'Ente dall'1/1/2016 al 31/12/2017;

**TENUTO CONTO** che ai sensi della citata normativa di cui al D.lgs. n. 178/2012, l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) è riordinata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 *“Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa”* e sue modifiche e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di *“Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana”* (Ente o ESACRI). L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha natura di ente pubblico non economico non associativo; l'Ente, svolge le funzioni sue proprie attribuite dal Decreto di Riordino e concorre temporaneamente a promuovere il pieno sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito Associazione) di cui all'art. 1 del citato Decreto;

**RITENUTO** che l'Ente ha la qualifica di *“amministrazione pubblica”* ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e – ai sensi dell'art. 11-quinquies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e s.m.i. il quale prevede che: *“Sino al 31 dicembre 2016 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge.”*;

**VISTA** la prima circolare recante *“Indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi del D.lgs. 178/2012 e s.m.i.”*, a firma del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana (prot. 97800/15 del 31 dicembre 2015);

**CONSIDERATO** il parere reso dal Ministero della Salute (prot. n. 2342 del 05/04/2016) che individua la competenza nel Comitato dell'Ente alla valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Ente strumentale alla CRI;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente strumentale alla CRI adottato con il decreto del Ministro della Salute dell'1 giugno 2016 recante *“Adozione dello Statuto dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 2010 convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21”*;

**VISTO** l'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 178/2012 e s.m.i. il quale prevede che l'Ente strumentale svolge le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI di cui al decreto stesso;

**VISTO**, in particolare, il comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2012 prevede che: *“1. Il Commissario e successivamente il Presidente Nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente:*

- a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI, nonché elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;*
- b) Identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria;*
- c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione;*
- d) Trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'utente, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;*
- e) Compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;*
- f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;*
- g) Restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;*
- h) Trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4”;*

**VISTO** l'articolo 16 del decreto legge n.148 del 16 ottobre 2017 recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, il quale nel modificare gli artt. 4 e 8 del citato decreto di riordino di cui al D.lgs. n. 178/2012, ha introdotto successivamente all'articolo 4, comma 1 del medesimo decreto n. 178 il seguente comma 1-bis *“l'Ente individua con proprio provvedimenti i beni*

*mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producendo gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione", e all'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto di riordino, il primo periodo è sostituito dal seguente: «... Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statuari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»;*

**VISTO** l'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. che prevede: *"a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'art. 4, comma 1 lett. h)";*

**CONSIDERATO** che, con riferimento al patrimonio mobiliare, il Presidente Nazionale con la *"Prima Circolare"* (nota prot. n. 97800/15) fornendo le prime indicazioni operative per l'avvio dell'Ente strumentale, tra cui quelle in materia patrimoniale, ha confermato che: *"Con riferimento al patrimonio mobiliare, esistente al 31 dicembre 2015 il citato articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. prevede che a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), cioè i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n. 178, per i quali il trasferimento all'Associazione avviene a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato d.lgs., n. 178/2012.";*

**RITENUTO**, pertanto di avviare, mediante il diretto coinvolgimento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, una prima ricognizione di tutte le pratiche afferenti Lasciti, Eredità e Donazioni modalmente vincolate ancora aperte per il trasferimento delle stesse all'Associazione, con particolare alle risorse finanziarie donate e che per volontà dei medesimi donatori essere utilizzati per il perseguimento dei fini statuari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione stessa, nel rispetto di quanto previsto dalla predetta disciplina legislativa;

**IN OTTEMPERANZA** al Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 il quale all'articolo 16 ha introdotto una modifica ed un'integrazione al medesimo decreto legislativo n. 178/2012, laddove successivamente all'articolo 4, comma 1 del medesimo ha inserito il seguente comma 1-bis *"l'Ente individua con proprio provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producendo gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione";* e, all'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto di riordino, il primo periodo è sostituito dal seguente *«... Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statuari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»;*

VISTA la richiesta di parere a suo tempo avanzata dal Dipartimento P. A. T. all'Avvocatura Generale dello Stato riguardo l'interpretazione sulla sussistenza, o meno, di vincoli modali negli atti testamentari con nota n. prot. 3472 del 27 gennaio 2017;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato pervenuto con la nota n. CT 6746/17 del 13 luglio 2017, concernente la problematica riguardante gli immobili dell'ESACRI pervenuti con i vincoli modali recante l'oggetto: "*Problematica su Eredità, Donazioni e Lasciti. Eredità Morandini*";

**CONSIDERATO** che il predetto parere dell'Avvocatura afferma che: "*Al fine di rendere il parere richiesto, occorre definire la nozione di onere (vincolo modale), al fine di verificare se la mera indicazione in sede testamentaria di un'unità periferica della CRI sia idonea a qualificare il negozio giuridico come negozio modale, imponendo per l'effetto il trasferimento dei beni di proprietà pubblica in favore dell'Associazione privata ex art. 4, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 178/2012. Al riguardo, si rileva come l'onere si traduca in una limitazione del beneficio concesso dal dante causa mediante l'imposizione di una prestazione accessoria a carico dell'avente causa, che se non risulta equiparabile alla controprestazione propria dei contratti a titolo oneroso – non mutando il negozio causa, che rimane quindi liberale – è comunque idonea a determinare una diminuzione del valore del lascito, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale (cfr. Cassaz. Civ. Sez. II, 07 -04-2015, n. 6925 e Cass. Civ. 06-12-1984, n. 6414). L'elemento caratterizzante l'onere, pertanto, è la sua accessorietà rispetto alla disposizione principale con cui si effettua il trasferimento patrimoniale. Attraverso l'apposizione del modus, il dante causa limita la disposizione principale nella sua portata espansiva, gravando il beneficiario di prestazioni accessorie, che questi dovrà eseguire al fine di realizzare il proprio interesse alla conservazione del bene trasferito..... Con riferimento alla prima fattispecie, caratterizzata da negozi giuridici recanti clausole di destinazione dei beni trasferiti, si condivide quanto ritenuto da codesta Amministrazione in merito alla possibilità di qualificare il negozio testamentario come modale, tenuto conto che il de cuius, disponendo il trasferimento dei beni in favore della C.R.I., prevede con disposizione accessoria, lo svolgimento a carico dell'Ente di specifiche attività, suscettibili di determinare la diminuzione del valore del lascito. Pertanto, tenuto conto che si è in presenza di una disposizione testamentaria accessoria rispetto alla disposizione principale (...), il negozio potrà essere qualificato come negozio modale, tendendo il de cuius a imporre al beneficiario l'espletamento di specifiche attività che questi dovrà eseguire al fine di realizzare il proprio interesse alla conservazione del bene così acquisito";*

**RITENUTO**, pertanto, di avvalersi del suindicato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato al fine di definire la provenienza modale o non modale anche dei beni derivanti da Lasciti, Eredità e Donazioni;

**CONSIDERATO** che le pratiche di seguito indicate riguardano Lasciti, Eredità e Donazioni pervenute con vincolo modale;

**ACCERTATO**, da una prima fase ricognitiva, che è risultato nel particolare, che si tratta complessivamente di N. 3 pratiche relative a Lasciti, Eredità e Donazioni costituiti dalle seguenti somme in denaro, titoli ecc.:

- **Euro 5.770,57** derivanti da disposizione testamentaria della signora **Carla EVANGELISTI** con il quale destinava genericamente alla CRI tale somma, da utilizzare "...in beneficenza";
- **Euro 63.443,23** derivanti dall'Atto testamentario della signora **Ermenegilda PAGLIERO**, che destinava genericamente alla CRI i propri beni per "...opere assistenziali...". Per tale eredità si apriva un contenzioso con altro aspirante erede che, in 1° e 2° grado di giudizio vedeva soccombere la CRI. Veniva però riconosciuto a CRI il diritto ad una somma, da determinare nel netto, di cui è stata avviata in questi giorni la procedura di incasso.



- Euro 106.842,27 (somma residuale) derivanti da Atto testamentario del signor **Mario SILVESTRI**, che destinava al **Comitato di Novara della CRI** i suoi beni per “...l’acquisto di un’autoambulanza con affissa l’effigie del riconoscimento della mia posizione”.

**ACCERTATO** che tutti gli atti sopra citati riferiscono a negozi giuridici modali;

**ACCERTATO** che dal dettagliato esame di tali atti, ancora in fase di lavorazione, è emersa l’opportunità di trasferire copia dei relativi fascicoli all’Associazione per la definizione delle procedure di acquisizione di quei beni da parte della Associazione stessa e/o dalle Unità Territoriali ove espressamente indicate nell’atto testamentario dal *de Cuius*;

**ACCERTATA** la necessità che le risorse afferenti tali pratiche concernenti negozi giuridico modali, quali Lasciti, Eredità e Donazioni, ove destinate per volontà del *De cuius* a specifica unità territoriale CRI, vadano a quella unità trasferite;

**RAVVISATA**, altresì, l’opportunità di trasferire, contestualmente, all’Associazione, anche gli atti cartacei relativi a Lasciti, Eredità e Donazioni modali, che già siano stati definiti autonomamente dalla CRI e/o da Unità Territoriali della CRI;

**VISTO** il promemoria, trasmesso con la nota protocollo n. 35997 del 15.11.2017, dal Capo Dipartimento Patrimonio Anticorruzione e Trasparenza, Dr. Nicola Niglio, congiuntamente allo schema della presente proposta di delibera;

**CONSIDERATO** che il Comitato, al termine della discussione sulla proposta di delibera sottoposta dagli uffici con la nota protocollo n. 35997 del 15.11.2017, ha deciso di approvare l’atto finale con modifiche formali e non sostanziali;

**Con favorevoli voti unanimi**

### **DELIBERA**

1. Di approvare una prima ricognizione per individuare le entrate consistenti in somme di denaro, titoli etc. derivanti da negozi giuridici modali, quali Lasciti, Eredità e Donazioni vincolati modalmente, da trasferire all’Associazione della Croce Rossa Italiana, ai sensi Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)*” a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. In attuazione di quanto stabilito nelle premesse della presente Delibera e di quanto previsto dal citato decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui l’articolo 16 del Decreto Legge del 16 ottobre 2017 n. 148, nonché di quanto affermato dall’Avvocatura Generale dello Stato con il parere reso e pervenuto all’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana con la nota n. CT 6746/17, di individuare, quale prima ricognizione di applicazione della citata disciplina legislativa, le risorse finanziarie pervenute alla Croce Rossa Italiana attraverso negozi giuridici modali di cui all’ art. 4 comma 1 lettera d), del medesimo D.lgs. n. 178/2012 e s. m. i., da trasferire all’Associazione della Croce Rossa Italiana le seguenti risorse finanziarie consistenti in somme di denaro, titoli etc. provenienti da negozi giuridici modali, quali Lasciti, Eredità e Donazioni:

**Euro 5.770,57** derivanti da disposizione testamentaria della signora **Carla EVANGELISTI** con il quale destinava genericamente alla CRI tale somma, da utilizzare “...in beneficenza”;

**Euro 63.443,230** derivanti dall'Atto testamentario della signora **Ermenegilda PAGLIERO**, che destinava genericamente alla CRI i propri beni per "...opere assistenziali...". Per tale eredità si apriva un contenzioso con altro aspirante erede che, in 1° e 2° grado di giudizio vedeva soccombere la CRI. Veniva però riconosciuto a CRI il diritto ad una somma, di cui è stata avviata in questi giorni la procedura di incasso.

**Euro 106.842,27** (residuale) derivanti da Atto testamentario del signor **Mario SILVESTRI**, che destinava al **Comitato di Novara della CRI** i suoi beni per "...l'acquisto di un'autoambulanza con affissa l'effigie del riconoscimento della mia posizione".

3. Di verificare, entro il 31 dicembre 2017, l'esistenza di eventuali ed ulteriori beni, provenienti da negozio giuridico modale, da trasferire in proprietà all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nel rispetto della suindicata disciplina legislativa, mediante ulteriore ricognizione da parte del Dipartimento Patrimonio Anticorruzione e Trasparenza dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
4. Di trasferire copia dei relativi fascicoli all'Associazione per la definizione delle procedure di acquisizione di quei beni da parte della Associazione stessa e/o dalle Unità Territoriali ove espressamente indicate nell'atto testamentario dal *de Cuius*.
5. Di trasferire, contestualmente, all'Associazione, anche gli atti cartacei relativi a Lasciti, Eredità e Donazioni modali, che già siano stati definiti autonomamente dalla CRI e/o da Unità Territoriali della CRI;
6. La presente Delibera è trasmessa all'Associazione della Croce Rossa Italiana. I Dipartimenti Economico Finanziario e Patrimoniale e Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza - Servizio Patrimonio e Procurement - procederanno a tutti gli adempimenti amministrativi di rispettiva competenza, ai fini dell'attuazione della presente Delibera.

Il Segretario verbalizzante  
Dr. Stefano Ripanucci

Il Presidente  
Avv. Francesco Rocca

Parere di regolarità Tecnica:  
Il Capo Dipartimento P.A.T.  
Dr. Nicola Miglio

Parere di regolarità contabile:  
Il Capo Dipartimento E.F.R.T.  
Dr. Claudio Malavasi